

CAMERA DEI DEPUTATI N. 122

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, CAPRA, MARZOTTO CAOTORTA,
SOBRERO, ARMATO**

Presentata il 27 maggio 1972

Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Già nella passata legislatura presentavamo una proposta di legge costituzionale tendente a portare l'elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età e quello passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo. Tale proposta non fu la sola in proposito presentata nella passata legislatura. Altre se ne aggiunsero, di diverse parti politiche, tendenti, nel complesso, a ridurre il limite della maggiore età, sia ai fini politici sia a quelli civili. Le proposte venivano discusse rispettivamente nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia. Ne nascevano due testi unificati (uno per ciascuna delle due Commissioni) accompagnate dalle relazioni, illustrate, quella della prima Commissione, dal deputato Manfredi Bosco, e quella della quarta Commissione, dal deputato Maria Eletta Martini. La presente proposta ricalca il testo unificato approvato nella passata legislatura

dalla Commissione affari costituzionali appunto sulla base della relazione Bosco — in modo da poterci avvalere così dell'articolo 107 n. 3 del regolamento della Camera —, ritenendo preminente una celere approvazione delle modifiche auspiccate in tale materia. Riteniamo infatti che sia indifferibile riconoscere ai giovani diritti e doveri conformi alla maturità da loro dimostrata.

Le modifiche richieste sia della Costituzione sia del codice civile consentiranno a nuovi strati della popolazione, i giovani appunto, di esprimere la loro voce, di porre in evidenza le loro istanze, di dare il loro diretto apporto per la soluzione di quelle e in generale dei problemi della società. Vi sarebbe quindi una maggiore rispondenza alle esigenze di libertà effettiva, di corresponsabilità diretta, di partecipazione, in una parola di democrazia non solo formale, ma autentica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

ART. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale, a consigliere comunale tutti i cittadini uomini e donne, che abbiano compiuto i ventuno anni di età alla data delle elezioni.